



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 57/CS

Oggetto: D.L. Sostegni-ter – Bonus sponsorizzazioni 2022 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 12-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 12 – 2022

Oggetto: D.L. Sostegni-ter – Bonus sponsorizzazioni 2022 -

Come riportato nella Circolare CS n. 34 della Lega Nazionale Dilettanti datata 31 gennaio 2022, con l'art. 9 del D.L. n. 4/2022 – “Sostegni-ter” – è riconosciuta anche per gli investimenti pubblicitari **effettuati nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022**, il credito d'imposta introdotto dall'art. 81 del D.L. n. 104/2020 - “Decreto Agosto” – a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni in favore di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadra nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, Società Sportive Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI che svolgono attività sportiva giovanile.

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per le sponsorizzazioni/pubblicità nei confronti dei soggetti in regime forfettario ex Legge n. 398/1991.

L'investimento pubblicitario deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 almeno pari a 150.000,00 e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il bonus è riconosciuto a condizione che i **pagamenti siano effettuati entro il 31 marzo 2022** con versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23 D. Lgs. n. 24/1997.

Potranno, quindi, beneficiare del credito d'imposta **soltanto** i pagamenti effettuati materialmente **entro il termine del prossimo 31 marzo**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F 24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento per lo Sport secondo modalità che saranno rese note dal Dipartimento stesso.

Il corrispettivo sostenuto per le predette spese dal soggetto erogante costituisce, per lo stesso, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi mediante una specifica attività del soggetto che riceve il denaro.